

COMUNE DI LUCIGNANO
in qualità di Comune Capofila per i Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DI:**

Servizi alla persona: ASSISTENZA DOMICILIARE PER I COMUNI DI LUCIGNANO E MARCIANO DELLA CHIANA)

DURATA DEI SERVIZI. DUE anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio, con possibilità di rinnovo non tacito per uguale periodo a giudizio insindacabile dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto dell'affidamento sono:

Gestione dei servizi di "assistenza domiciliare" previsti dalla L.R. 41 del 24 febbraio 2005, nei confronti di cittadine/i anziane/i, minori e disabili psicofisici, privi o carenti di autonomia, residenti nei comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, con una previsione di: 1.550 ore annue medie per Lucignano e n. 1.150 ore annue medie per Marciano della Chiana;

L'espletamento dei servizi verrà assicurato tramite la cooperativa aggiudicataria, la quale opererà in collaborazione con i responsabili dei servizi sociali e con l'Assistente sociale ai quali spetta la supervisione delle attività,

Art. 2

Finalità

Assistenza domiciliare. E' finalizzata a salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ad evitare l'istituzionalizzazione impropria, a ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica e psicologica, nonché a salvaguardare il ripristino di ruoli sociali significativi e la permanenza attiva nel proprio ambiente naturale.

Gli interventi si realizzano in situazioni di isolamento, di perdita dell'autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare sociale, sono pertanto indirizzati a favorire l'autonomia individuale nel nucleo ed al mantenimento dell'unità familiare anche in presenza temporanea di particolari problematiche.

Art. 3

Prestazioni oggetto del servizio di Assistenza domiciliare

Lo svolgimento del servizio di Assistenza domiciliare dovrà essere dettagliatamente descritto in apposito progetto elaborato dalla cooperativa affidataria ed allegato alla propria offerta.

Tale progetto dovrà tenere conto delle prestazioni previste come di seguito elencate:

Per lo svolgimento delle **attività di assistenza domiciliare** il personale della cooperativa appaltatrice dovrà aiutare l'utente nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue

peculiarità psichiche e fisiche salvaguardandone la costante igiene personale ed osservando in ogni caso i principi dell'attivazione.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività:

- 1) aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzata da letto, igiene personale, vestizione, accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari in genere, accompagnamento dell'utente per varie pratiche e necessità, svolgimento piccole commissioni, informazioni su pratiche e servizi);
- 2) pulizia dell'alloggio, cambio, pulizia e riordino della biancheria e vestiario; acquisti di generi alimentari e di necessità; aiuto nella preparazione e assunzione pasti o recapito degli stessi a domicilio;
- 3) interventi volti a favorire la vita di relazione anche in collaborazione con strutture e/o risorse presenti nel territorio ed il coinvolgimento di parenti e di vicini;
- 4) prestazioni di supporto rivolte a nuclei familiari con minori con rete familiare compromessa;
- 5) assistenza alla persona ad alunne/i portatrici e portatori di handicap, dalla scuola dell'infanzia a quella dell'obbligo.

Gli interventi saranno erogati, di norma, tra le 7,30 e le 19,30 di tutti i giorni feriali e, per situazioni motivate e documentate, nei giorni festivi e oltre l'orario indicato, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale e la programmazione con i servizi di riferimento.

Nell'esecuzione di tali prestazioni la cooperativa dovrà garantire la continuità dello stesso operatore, in caso di assenza dell'operatore al servizio per malattia, ferie ecc., la sostituzione dovrà essere immediata.

L'intera attività di assistenza domiciliare, infine, può trovare naturale collocazione all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)

Art. 4.

Linee guida per la predisposizione del progetto

Il progetto deve essere conforme alle finalità ed agli obiettivi indicati al precedente art. 3. Esso deve precisare con chiarezza le modalità che si intendono seguire nella programmazione e la possibilità di disporre di più operatori in servizio contemporaneamente per assicurare prestazioni a più utenti negli stessi orari, nella individuazione degli indicatori di qualità, nell'espletamento dei servizi, nella verifica delle attività effettuate e del lavoro svolto dal personale impiegato, nei rapporti da tenere con le persone anziane o disabili, loro famiglie, ed altre istituzioni di riferimento.

Nel progetto deve essere descritto in modo esauriente il piano operativo delle attività.

Il progetto deve altresì prevedere ed illustrare con chiarezza le iniziative volte a favorire la vita di relazione del soggetto, anche tramite il coinvolgimento di soci-volontari o associazioni di volontariato e tutte le possibili azioni volte a migliorare la qualità degli interventi in quanto a pluralità e flessibilità

Art. 5

Personale addetto al servizio

La cooperativa aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente articolo mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso della qualifica di addetto all'assistenza di base alla persona o titolo equipollente. Tale requisito dovrà essere posseduto anche per le sostituzioni.

La cooperativa dovrà assicurare al personale impiegato nelle attività adeguate e ricorrenti occasioni di formazione e di aggiornamento professionale.

La cooperativa aggiudicataria, nella sua qualità di azienda subentrante rispetto alla azienda uscente, dovrà rispettare quanto previsto all'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

La cooperativa dovrà provvedere a fornire e aggiornare l'elenco nominativo degli operatori impegnati nei servizi, nonché indicare il nominativo della persona alla quale sarà affidata la responsabilità della direzione tecnica.

Gli operatori della cooperativa, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte dell'Ente e l'obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente al Responsabile della direzione tecnica.

Art. 6 **Organizzazione**

La cooperativa svolge le attività oggetto della convenzione con autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, nonché, relativamente al servizio di assistenza domiciliare, agli indirizzi del Piano Sanitario Regionale e del Piano Regionale dei servizi sociali e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

La cooperativa organizza la propria attività nell'ambito della programmazione disposta dal committente e degli specifici piani assistenziali individuali. La cooperativa, sulla base delle indicazioni fornite, predisporrà gli orari settimanali per i propri operatori. L'orario di servizio deve essere quello effettivamente prestato senza tenere conto dei tempi di percorrenza.

In proposito la cooperativa si impegna a rimborsare i propri operatori dei costi da questi sostenuti connessi alle necessità di spostamento tra le varie sedi domiciliari degli utenti.

Le modalità di organizzazione devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la cooperativa stessa, disponibile per eventuali verifiche. Il personale è tenuto a compilare settimanalmente una scheda riassuntiva, per ogni utente, delle prestazioni fornite, delle ore e delle presenze.

Gli operatori della cooperativa aggiudicataria dovranno partecipare a riunioni periodiche di programmazione e verifica stabilite dal committente, la partecipazione a dette riunioni è compresa nell'orario di lavoro. Il progetto per lo svolgimento del servizio e le modalità di attuazione presentato costituirà parte integrante della convenzione e su di esso viene modulato l'impiego degli operatori nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7

Controlli

La cooperativa svolge l'attività nell'ambito degli specifici piani assistenziali individuali e della programmazione periodica disposta dall'Ente locale la quale fornirà alla Cooperativa i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In caso di inadempienze degli operatori l'Ente informa tempestivamente la cooperativa aggiudicataria affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa, il servizio non venga espletato, in tutto o in parte, anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione applicherà alla cooperativa una penale da € 60,00 a € 300,00 (comprendente sia il corrispettivo relativo al servizio che una penale vera e propria).

In caso di gravi accertate inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione dei programmi tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori, in relazione alle mansioni previste, l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo .

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Ente avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Ente effettuare, alla presenza dei rappresentanti della Cooperativa, controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività al progetto presentato.

Art. 8

Aggiudicazione

Il presente appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio calcolato sulla valutazione del progetto secondo i seguenti parametri:

qualità del progetto e del servizio; (max punti 35)

merito tecnico ed altri elementi e standards di qualità; (max punti 35)

prezzo, sotto forma di corrispettivo, onnicomprensivo di ogni onere, escluso eventuali oneri fiscali se dovuti, per ora di servizio (max punti 30)

(Valutazione del prezzo: il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100

In analogia a quanto previsto dalla Delibera CRT 199\2001 sarà applicato il criterio dell'attribuzione del punteggio in modo inversamente proporzionale, con attribuzione di punti 30 al minor prezzo, ed agli altri punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula: prezzo minore : prezzo offerta = x : 30

per un massimo di punti 100

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la cooperativa mentre per l'ente appaltante è subordinata all'esecutività dell'atto deliberativo di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 9
Stipula

La stipulazione del contratto avverrà entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera di aggiudicazione previo accertamento dei requisiti previsti nel presente capitolato e nella lettera invito.

Art. 10
Sicurezza

La cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 626/94.

La cooperativa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D. Lgs. soprarichiamato.

Art. 11
Compiti della cooperativa aggiudicataria

La cooperativa deve presentare annualmente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta del responsabile dei servizi sociali una relazione sulle attività ed interventi attuati, con valutazione dei risultati raggiunti e sulle eventuali iniziative di formazione ed aggiornamento professionale sostenute dagli operatori impegnati al fine .

Annualmente si provvederà alla valutazione congiunta dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, alla luce delle verifiche effettuate periodicamente.

Art. 12
Deposito cauzionale

La cooperativa aggiudicataria, a gara definita, dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo a garanzia del contratto stesso da effettuarsi a favore dell'ente sottoscrittore mediante versamento in contanti, o fideiussione bancaria o assicurativa nella misura pari al 5% dell'importo dell'affidamento, decurtato degli oneri fiscali.

Le eventuali fideiussioni (prestate come deposito definitivo) devono avere validità fino alla scadenza del contratto.

La cauzione sarà svincolata e restituita al termine dell'appalto.

Art. 13
Obblighi contrattuali e previdenziali nonché obblighi ed oneri diversi

La cooperativa, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga all'applicazione del contratto nazionale e degli accordi integrativi locali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti, soci e non.

La Cooperativa si impegna ad utilizzare eventuali volontari nei servizi indicati nel presente capitolato d'oneri, ivi operanti a norma dell'art. 2 comma 5, della legge 381/91, in modo esclusivamente complementare rispetto ai dipendenti propri.

La cooperativa si impegna, inoltre, a garantire la continuità degli operatori (in modo da mantenere anche gli stessi livelli retributivi e di qualifica).

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere regolarmente assicurato, secondo le disposizioni vigenti in materia, a cura della cooperativa che si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, assumendo a tal proposito ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale.

La cooperativa dovrà inoltre provvedere ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando totalmente ed espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti anche *in itinere*, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. La cooperativa dovrà presentare all'Ente copia conforme delle polizze sottoscritte e, su richiesta dello stesso, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone fruitrici dei servizi oggetto d'appalto, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione della Legge 675 del 1996 (Tutela della privacy)

Art. 14

Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto gli Enti si riservano il diritto di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nel limite di 1/5 in più o in meno del monte orario complessivo senza che la cooperativa aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art. 15

Divieto di subappalto

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato senza esplicito consenso dell'Ente, pena la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione, salvo il diritto da parte dello stesso al risarcimento di ulteriori danni.

Art. 16
Durata del contratto

Il contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione ed ha durata di anni DUE a decorrere dalla data della sua stipula, ferme le valutazioni periodiche di cui all'art. 10 e salvo disdetta motivata di una delle parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della scadenza, con lettera Raccomandata A.R..

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori anni DUE, alle stesse condizioni economiche e normative, previa comunicazione alla cooperativa appaltatrice con almeno tre mesi di anticipo, mediante raccomandata A.R.

Art. 17
Proroga del servizio

E' facoltà dell'Ente prorogare il servizio fino a un massimo di 90 gg. dalla data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni originarie e la cooperativa è tenuta, senza sollevare alcuna eccezione ad effettuare regolare servizio per il periodo suddetto.

Art. 18
Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del C.C. , per qualsiasi motivo, tenendo indenne la cooperativa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni, limitatamente al periodo di mancato preavviso di cui al precedente articolo 15, comma 1;
2. per motivi di pubblico interesse;
3. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
4. in caso di cancellazione della cooperativa dall'Albo regionale e nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione.

La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, nel caso di manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o il verificarsi di eventi straordinari secondo quanto disposto dall'art. 1672 del C.C.

In caso di risoluzione del contratto senza preavviso di almeno tre mesi la Cooperativa è tenuta al pagamento di una penale commisurabile al corrispettivo del servizio non prestato, limitatamente al periodo di mancato preavviso.

Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente tali da non consentire la prosecuzione del rapporto e quando l'Ente, per proprie insindacabili determinazioni, da comunicarsi alla cooperativa con almeno tre mesi di anticipo, mediante Raccomandata A.R., cessi o modifichi il servizio oggetto del presente appalto.

Art. 19
Determinazione del corrispettivo

Per i servizi oggetto della Convenzione i Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a corrispondere alla Cooperativa l'importo aggiudicato per ciascuna ora di prestazione.

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo (a titolo esemplificativo: manodopera compresi oneri riflessi o diretti, coordinamento, spese generali ecc.) che la Cooperativa si assume.

Art. 20
Oneri fiscali e spese contrattuali

L'Iva è a carico dell'Ente, tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della cooperativa aggiudicataria. Sono inoltre a carico della cooperativa aggiudicataria tutte le spese di contratto e consequenziali e di eventuali registrazione.

Art. 21
Modalità di pagamento

Alla fine di ogni mese la cooperativa appaltatrice presenterà a ciascun Ente per la parte di competenza, la fattura relativa alle prestazioni eseguite, corredate della relativa documentazione controfirmata dal responsabile del servizio, conformi alle disposizioni vigenti in materia. L'Ente provvederà al pagamento entro 90 gg. dalla data di presentazione delle fatture al protocollo generale.

Art. 22
Controversie contrattuali

Per qualsiasi controversia insorta tra l'Ente e la Cooperativa il foro competente sarà quello di Arezzo.

Art. 23
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di contabilità e contratti.